



COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

**Provincia di Reggio Calabria
Codice Fiscale – Partita IVA 00285810800**

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto

Capo II – Definizione agevolata dei rapporti tributari comunali

Art. 2 – Imposta Comunale sugli immobili

Art. 3 – Imposta Comunale sulla pubblicità

Art. 4 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 5 – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 6 – Presentazione istanza per definizione agevolata ICI ICP TARSU TOSAP

Capo III – Definizione agevolata degli atti impositivi

Art. 7 – Atti non divenuti definitivi in materia di ICI ICP TARSU TOSAP

Art. 8 – Atti divenuti definitivi in materia di ICI ICP TARSU TOSAP

Art. 9 – Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

Capo IV – Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 10 - ICI, ICP, TARSU, TOSAP

Capo V – Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

Art. 11 – Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art. 12 – Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 13 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Motta San Giovanni in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle relative sanzioni amministrative e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
- 1.2 Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
- i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e/o con la rateizzazione della somma.

CAPO II
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI COMUNALI

Art. 2

Imposta Comunale sugli Immobili

- 2.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 19/2008, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2003, 2004, 2005, 2006, e 2007** con il versamento della sola imposta **ridotta del 10%** (dieci per cento) e **con esclusione degli interessi e delle sanzioni**. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari per le annualità **2004, 2005, 2006 e 2007**, con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.
- 2.2 I proprietari di aree fabbricabili **che non hanno presentato la dichiarazione** prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n.19/2008, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2003, 2004, 2005, 2006 e 2007** con le seguenti agevolazioni:
- Fermo restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili con i valori indicati dall'Ente, la predetta base imponibile, su cui applicare l'imposta dovuta, è **ridotta del 20% con esclusione di interessi e sanzioni**;
- 2.3 I proprietari di appartamenti con relative pertinenze adibiti ad abitazione principale propria, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 19/2008 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2003, 2004, 2005, 2006 e 2007** usufruendo della detrazione per abitazione principale e relative pertinenze con il versamento della sola imposta **ridotta del 10%** (dieci per cento) con l'**eliminazione di sanzioni ed interessi**, limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il summenzionato utilizzo;

Art. 3

Imposta comunale sulla pubblicità

3.1 I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del DLgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n. 507 dei 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2004, 2005, 2006 e 2007**, con il versamento dell'imposta **ridotta del 10%** (dieci per cento) **con esclusione degli interessi e delle sanzioni**.

Art. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

4.1 I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del DLgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2004, 2005, 2006 e 2007**, mediante il versamento, a seguito di iscrizione a ruolo, della tassa ed addizionali **ridotta del 10%** (dieci per cento), **senza applicazione di sanzioni ed interessi**.

Alla liquidazione ed alla riscossione provvederà il Comune mediante iscrizione a ruolo esattoriale in base alla normativa vigente.

Art. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

5.1 I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del DLgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2004, 2005, 2006 e 2007** con il versamento della sola tassa **ridotta del 10%** (dieci per cento), **con esclusione di interessi e sanzioni**.

Art. 6

Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

6.1 Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Motta S.Giovanni, a pena di decadenza, **entro il 10 Agosto 2009**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;;
- gli estremi del versamento eseguito.

6.2 L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

CAPO III DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

- 7.1 Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **non sono ancora divenuti definitivi**, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, o perché esiste istanza, non ancora istruita dall'Ente, di rideterminazione in autotutela, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, **con esclusione delle sanzioni e degli interessi**
- 7.2 Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo articolo 10.

Art. 8

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

- 8.1 Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **sono divenuti definitivi** (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, **con esclusione delle sanzioni ed interessi**.
- 8.2 Ai contribuenti che avessero già effettuato il pagamento integrale del dovuto relativamente agli avvisi di accertamento ICI aree edificabili per gli anni 2002 e 2003 saranno **riconosciute non dovute le sanzioni e gli interessi** ivi applicati con conseguente compensazione sulle ulteriori somme da corrispondere per effetto dell'adesione al presente regolamento.

Art. 9

Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

- 9.1 Ai fini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Motta S.Giovanni, a pena di decadenza, entro il **10 Agosto 2009**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello

predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

- 9.2 L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, **nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.**

CAPO IV DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 10

Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 10.1 Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi e aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, **possono essere definite con il pagamento dell'80% dell'imposta pura, con l'esclusione di sanzioni ed interessi.**
- 10.2 Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Motta S.Giovanni, a pena di decadenza, entro il **10 Agosto 2009**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
- 10.3 L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, **nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.**
- 10.4 Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è **determinato in anni uno**, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
- 10.5 La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
- 10.6 Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO V

MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ, EFFICACIA

Art. 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, calcolate con le modalità di cui al presente regolamento, **entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'istanza**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune, **il cui attestato va allegato all'istanza di definizione agevolata.** Qualora l'importo complessivo delle somme dovute, per singolo tributo, sia inferiore o uguale a € 200,00 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione; per importi superiori a € 200,00 il versamento può essere eseguito in un numero massimo di 24 rate mensili con un importo di rata non inferiore ad € 150,00.

La dilazione comporta l'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale vigente. La definizione agevolata s'intende perfezionata con il pagamento dell'intero dovuto.

Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 12

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 13

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;

Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a darvi adeguata pubblicità, a mezzo di pubblici manifesti e sul sito internet del Comune, a predisporre la modulistica e ad adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.